



COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Zumbini, 154
www.comune.pietrafitta.cs.it comune.pietrafitta.cs@pec.it

Tel. 0984/424021
Fax. 0984/424900

Ordinanza n. 4 del 10/01/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - APRIGLIANO
Prot. 0000090 del 10/01/2022
(Entrata)

MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, IN PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI
ORDINE E GRADO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Pietrafitta;

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: «...omissis... "lo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.L. 14/01/2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 12/03/2021 n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (...);

VISTO il D.L. 06/08/2021 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/09/2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

VISTI altresì i D.P.C.M. in materia emanati;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale " e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale " VISTO l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia edell'incremento dei casi sul territorio nazionale e a livello locale;

U

COMUNE DI PIETRAFITTA

Protocollo N. 0000039/2022 del 10/01/2022

CONSIDERATO che a seguito di regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;

CONSIDERATO altresì, il contenuto del BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA diramato il 7 GENNAIO 2022, sull'andamento del contagio da Covid19 e reperibile on line sul sito della Regione Calabria (<https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?26722>), denota un effettivo peggioramento della situazione (rispetto al 6/01/2022) in considerazione dell'aumento del numero dei contagiati (rispetto ai guariti) e degli accessi presso i presidi sanitari;

CONSIDERATO che l'andamento dei contagi di che trattasi risulta in evidente crescita nel comprensorio del Savuto, tant'è che in data 07/01/2022 vi è stato un incontro a distanza di un nutrito numero di Sindaci del territorio, al fine di concertare possibili soluzioni ed azioni da avviare per far fronte alla situazione testé descritta, anche in relazione all'imminente avvio della didattica in presenza fissata al 10 c.m.;

RISCONTRATO che anche nei Comuni limitrofi vi è una situazione da attenzionare e considerare, ovvero per quanto potuto apprendere dagli albi delle altre PP.AA. accessibili on line, parrebbero esistere innumerevoli provvedimenti di restrizione dovuti a contagio da Covid 19;

APPURATO che sussiste difficoltà degli Ospedali attivi su tutti il territorio regionale, tant'è che è a disposizione della scrivente Autorità la nota del 07/01/2022 a firma del Direttore Sanitario dell'Ospedale di Reggio Calabria Dott.ssa Costarella, la quale rappresenta un'evidente difficoltà del comparto;

RITENUTI sussistente la presenza di taluni focali, fra cui ricomprendere famiglie di personale scolastico purtroppo colpite da COVID 19, nonché famiglie comprendenti minori frequentanti le scuole ricadenti nel territorio comunale;

TENUTO CONTO che negli ultimi giorni risultano essere del tutto saltati i tracciamenti da parte degli uffici competenti dell'ASP di Cosenza, tanto che si registrano notevoli ritardi tra l'effettivo riscontro del contagio e l'emanazione della disposizione di quarantena; che gli indicatori nazionali prevedono un probabile picco dell'attuale ondata pandemica sempre più alimentata dalla variante Omicron; che la vaccinazione COVID19 PEDIATRICA risulta iniziata nel Comune di Pietrafitta di fatto in data 03/01/2021 e che la stessa non è ancora completata, tanto che l'Amministrazione si sta adoperando per la promozione e sensibilizzazione della campagna, ai fini di una maggiore partecipazione per la tutela e salute dei più piccoli; che comunque in relazione alle tempistiche con cui si sta procedendo alla vaccinazione Pediatrica, e in riferimento ai protocolli sanitari, i tempi non sono da ritenere ancora maturi per una piena efficacia degli stessi vaccini somministrati;

SENTITA in merito la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Aprigliano a cui afferiscono la Scuole di ogni ordine e grado di Pietrafitta;

VISTA la riunione di coordinamento dei sindaci tenutasi in data 7 gennaio 2022;

TENUTO CONTO che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: "...al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente..."; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: "...Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus...";

TENUTO CONTO, altresì, che altra giurisprudenza ritiene che: "... il principio di precauzione obbliga le Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto..." (Cfr. TAR Campania 341/2021 – In senso conforme: C.d.S. n. 5525/2014 – C.d.S. n. 2495/2015);

PRECISATO che l'urgenza è rappresentata dall'impellenza di intervenire (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 marzo 2015, n. 1367), ampiamente ricorrente nel caso di specie, mentre la contingibilità è da ritenersi rappresentata dall'imprevedibilità dell'evento dannoso da affrontare che impedisce di ricorrere agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento. In ogni caso l'atipicità e la residualità del potere di ordinanza hanno quale

connotato la provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento, che non può giammai conformare in via definitiva le posizioni giuridiche dei destinatari;

RITENUTO di disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, quale misura precauzionale di livello locale atta ad evitare al massimo l'esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e, dunque, finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso;

RICHIAMATO l'art. 50, c. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

in via precauzionale e prudenziale, al fine di evitare al massimo l'esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e, dunque, al fine di contenere ulteriormente il contagio da Covid-19 e l'emergenza epidemiologica in corso, **la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pietrafitta, preventivamente sino al 15 Gennaio 2022, fatta salva la possibilità che il presente atto dispositivo, possa essere prorogato o ritirato, in considerazione dell'evolversi delle condizioni epidemiologiche generali.**

DEMANDA

alle Autorità scolastiche interessate ogni attività consequenziale, fra cui l'organizzazione dell'eventuale didattica digitale a distanza e/o la ricerca di eventuali e diverse soluzioni didattiche in presenza rivolte agli alunni con particolari esigenze di bisogni educativi speciali, il tutto come per legge

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato:

- per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio online;

di trasmettere la presente Ordinanza, anche a mezzo PEC:

- Alla Prefettura di Cosenza;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Aprigliano ;
- All'Istituto Comprensivo di Aprigliano;
- Alle Società appaltatrice dei servizi scolastici comunali

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



IL SINDACO
Rag. Antonio MUTO